

Bergamo, 7/6/2021

CIRCOLARE N. 9/2021

**DECRETO LEGGE N. 73/2021 “DECRETO
SOSTEGNI BIS” - PRINCIPALI NOVITA’**

Gentili Clienti,

si ritiene utile sintetizzare di seguito le principali misure contenute nel decreto-legge n. 73 del 25/05/2021 a sostegno delle famiglie, dei lavoratori e delle imprese.

**CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER I SOGGETTI ESERCENTI ATTIVITA’
D’IMPRESA, ARTE O PROFESSIONE O CHE PRODUCONO REDDITO
AGRARIO**

L’art. 1 del “Decreto Sostegni bis” prevede il riconoscimento di tre distinte nuove tipologie di contributo:

1. un contributo a fondo perduto riconosciuto in forma automatica, **senza necessità di presentare alcuna istanza**, per i soggetti che hanno già richiesto e ottenuto il contributo previsto dal DL n. 41/2021, c.d. “Decreto Sostegni”. Tale contributo è riconosciuto per un importo pari al 100 per cento del contributo già riconosciuto con il “Decreto Sostegni”, e viene corrisposto nella medesima forma (accredito diretto su conto corrente bancario o postale o riconoscimento di un credito d’imposta da utilizzare in compensazione);
2. un contributo a fondo perduto, **alternativo al precedente**, per i titolari di partita IVA che rispettano i seguenti requisiti:
 - ricavi / compensi 2019 non superiori ad € 10 milioni;
 - riduzione del fatturato / corrispettivi medi mensili di almeno il 30% nel periodo 1.4.2020 - 31.3.2021 rispetto al periodo 1.4.2019 - 31.3.2020.

Il contributo è determinato in misura pari all’importo ottenuto applicando alla differenza

tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1.4.2020 – 31.3.2021 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1.4.2019 – 31.3.2020, una percentuale diversa a seconda che il contribuente abbia già beneficiato o meno del contributo del “Decreto Sostegni”, come da seguente tabella:

Ricavi/compensi 2019	Percentuale spettanza contributo per contribuenti che hanno beneficiato del contributo “Decreto Sostegni”	Percentuale spettanza contributo per contribuenti che non hanno beneficiato del contributo “Decreto Sostegni”
< 100.000 €	60%	90%
da 100.001 a 400.000 €	50%	70%
da 400.001 a 1.000.000 €	40%	50%
da 1.000.001 a 5.000.000 €	30%	40%
da 5.000.001 a 10.000.000 €	20%	30%

Per i soggetti che beneficiano del contributo automatico di cui al punto 1) è possibile ottenere l'eventuale maggior valore del contributo determinato secondo le modalità di cui al punto 2).

3. un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti maggiormente colpiti dall'emergenza COVID-19, titolari di partita IVA, che rispettano i seguenti requisiti:
- ricavi / compensi 2019 non superiori a € 10 milioni;
 - peggioramento del risultato economico dell'esercizio 2020 rispetto a quello 2019.

La misura di tale contributo è da definirsi con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, e per l'effettiva operatività occorre l'autorizzazione dell'Unione Europea.

L'istanza per la richiesta di questa tipologia di contributo può essere presentata solo se la dichiarazione modello UNICO 2021 – anno 2020 viene inviata telematicamente all'Agenzia delle Entrate entro e non oltre il 10/9/2021.

I contributi a fondo perduto di cui ai punti 1) 2) e 3) non possono superare l'importo di € 150.000, e vanno richiesti mediante apposita istanza da presentare telematicamente all'Agenzia delle Entrate.

ESTENSIONE E PROROGA DEL BONUS LOCAZIONI

Ai sensi dell'art. 4 del “Decreto Sostegni bis”, il credito d'imposta per i canoni di locazione in relazione ai canoni versati con riferimento a **ciascuno dei mesi da gennaio 2021 a maggio 2021**, spetta ai soggetti esercenti attività d'impresa che rispettano i seguenti requisiti:

- ricavi 2019 non superiori a 15 milioni di euro;
- ammontare medio mensile del fatturato / corrispettivi del periodo 1.4.2020 –

31.3.2021 inferiore di almeno il 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato / corrispettivi del periodo 1.4.2019 – 31.3.2020.

Tale bonus ammonta, come nella precedente agevolazione, al **60% del canone di locazione pagato per ciascuno dei mesi indicati.**

Il credito d'imposta spetta anche in assenza dei requisiti di cui sopra per i soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1 gennaio 2019.

MISURE DI SOSTEGNO AL SETTORE TESSILE E DELLA MODA

L'art. 8 del “Decreto Sostegni bis” amplia la portata dell'agevolazione contenuta nel “Decreto Rilancio” relativamente ai soggetti esercenti attività d'impresa operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (**settore tessile, moda e accessori**) per i quali, **relativamente ai periodi d'imposta 2020 e 2021, è riconosciuto un contributo, nella forma di credito d'imposta, nella misura del 30 per cento del valore delle rimanenze finali di magazzino eccedente la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d'imposta precedenti a quello di spettanza del beneficio.**

Il metodo e i criteri applicati per la valutazione delle rimanenze finali di magazzino nel periodo d'imposta di spettanza del beneficio devono essere omogenei rispetto a quelli utilizzati nei tre periodi d'imposta considerati ai fini della media.

Il credito d'imposta, **utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite modello F24 nel periodo d'imposta successivo a quello di maturazione,** è riconosciuto fino ad esaurimento fondi.

I controlli sulla spettanza del credito sono svolti:

- in base ai bilanci, per i soggetti con bilancio certificato;
- tramite certificazione della consistenza delle rimanenze di magazzino rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, per le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di collegio sindacale.

PROROGA VERSAMENTI DERIVANTI DA CARTELLE

L'art. 9 del “Decreto Sostegni bis” sancisce la sospensione dei termini dei versamenti **in scadenza nel periodo 8.3.2020 – 30.6.2021** derivanti da cartelle di pagamento nonché da avvisi di accertamento; tali versamenti dovranno essere effettuati in un'unica soluzione entro **il mese successivo al termine del periodo di sospensione (30.7.2021).**

ESTENSIONE GARANZIA FONDO PMI E SACE

Il “Decreto Sostegni bis” proroga fino alla fine del 2021 la disciplina straordinaria del Fondo PMI contenuta nel “Decreto Liquidità”, ma con alcune modifiche:

- per i prestiti di importo superiore ad € 30.000, a decorrere dal 1° luglio 2021, le garanzie scenderanno dal 90% all’80%;
- per le operazioni di importo minore o uguale ad € 30.000, a decorrere dal 1° luglio 2021, le garanzie scenderanno dal 100% al 90%;
- viene previsto l’aumento (previa autorizzazione della Commissione Europea) da 72 mesi (6 anni) a 120 mesi (10 anni) della durata delle nuove operazioni finanziarie garantibili dal Fondo; sarà possibile richiedere il prolungamento della durata fino a 120 mesi anche per le operazioni finanziarie già garantite dal Fondo aventi durata non superiore a 72 mesi;
- è prevista una modifica del tasso di interesse: a decorrere dal 1° luglio 2021, per i finanziamenti con copertura al 90%, potrà essere applicato un tasso di interesse diverso dal precedente, con il conseguente venir meno del tetto massimo stabilito in precedenza.

Viene inoltre estesa fino al 31 dicembre 2021 l’efficacia della Garanzia Italia rilasciata da SACE e viene allungato da 6 a 10 anni il periodo di restituzione del prestito (previa autorizzazione della Commissione Europea); l’aumento della durata potrà essere richiesto anche per i prestiti già garantiti.

TASSAZIONE CAPITAL GAIN E INVESTIMENTI IN START UP INNOVATIVE

L’art. 14 del “Decreto Sostegni bis” introduce benefici fiscali a favore delle persone fisiche che, al di fuori dell’esercizio d’impresa, investono in start up innovative o PMI innovative. Sono esenti dalle imposte sui redditi le plusvalenze realizzate nei seguenti casi:

- cessione di quote di partecipazione (qualificate o non) di start up innovative o PMI innovative **acquisite mediante sottoscrizione di capitale sociale tra il 1° giugno 2021 e il 31 dicembre 2025 e possedute per almeno tre anni;**
- cessione di partecipazioni in tutte le società (e relativamente alle start up e PMI innovative, anche prima di tre anni dalla sottoscrizione del capitale, escluse le società semplici e gli enti a esse equiparati) se, **entro un anno dal conseguimento della plusvalenza, questa è reinvestita in start up innovative o in Pmi innovative, mediante la sottoscrizione del capitale sociale entro il 31 dicembre 2025.**

Per l’effettiva operatività della norma occorre l’autorizzazione della Commissione europea.

PROROGA DELLA MORATORIA DEI PAGAMENTI DELLE PMI

Il “Decreto Sostegni bis” ha previsto un’ulteriore proroga delle norme agevolative in materia di rapporti bancari a favore delle piccole e medie imprese; per effetto del disposto dell’art. 16 infatti, **la sospensione del pagamento delle rate dei mutui e altri finanziamenti a rimborso rateale è prorogata al 31/12/2021.**

Vi sono però importanti novità rispetto alle moratorie contenute nel “Decreto Agosto” e nella Legge di Bilancio 2021:

- possono beneficiare della proroga prevista dal “Decreto Sostegni bis” **solo le imprese ed i professionisti che già beneficiano della moratoria;**
- **la moratoria riguarda la sola quota capitale, con la conseguente ripresa del pagamento degli interessi dal 1° luglio 2021;**
- la proroga, che operava in automatico con il Decreto Agosto e la Legge di Bilancio 2021 per le imprese e i professionisti che avevano già fatto richiesta di moratoria, **opera ora soltanto previa comunicazione all’istituto di credito da far pervenire entro il 15/6/2021;** in caso contrario la moratoria terminerà al 30/6/2021, come previsto dalla Legge di Bilancio 2021.

IVA SU CREDITI NON RISCOSSI VERSO SOGGETTI ASSOGGETTATI A PROCEDURE CONCORSUALI

L’art. 18 del “Decreto Sostegni bis” prevede che, in caso di mancata riscossione dei crediti vantati nei confronti di cessionari / committenti coinvolti in procedure concorsuali o che abbiano presentato un accordo di ristrutturazione dei debiti o un piano attestato, **la variazione in diminuzione dell’imponibile e dell’IVA può essere effettuata sin dall’apertura della procedura,** senza doverne quindi attendere la conclusione.

A tale proposito si precisa che **la norma vale solo per le procedure aperte dopo il 26/05/2021.**

ACE INNOVATIVA 2021

L’art. 19 del “Decreto Sostegni bis” riconosce la possibilità di calcolare un **rendimento ACE del 15% sugli aumenti di capitale effettuati nel 2021 per un importo massimo di 5 milioni di euro** (sugli aumenti di capitale pregressi continua ad essere applicato il coefficiente del 1,3%), indipendentemente dall’importo del patrimonio netto; tutti gli incrementi 2021 rilevano a partire dal primo giorno del periodo d’imposta, in deroga al criterio del *pro rata temporis*.

L’agevolazione ACE così potenziata può essere trasformata in **credito d’imposta** applicando al rendimento nozionale le aliquote IRPEF o IRES vigenti per il 2020; tale credito può essere alternativamente:

- utilizzato in compensazione tramite modello F24;
- chiesto a rimborso;

- ceduto a terzi.

Il credito diventa **utilizzabile, previa comunicazione all’Agenzia delle Entrate, dal giorno successivo a quello dell’avvenuto incremento** (data del conferimento, della delibera assembleare di accantonamento dell’utile, della rinuncia al credito, etc.).

CREDITO D’IMPOSTA BENI STRUMENTALI NUOVI

L’art. 20 del “Decreto Sostegni bis” amplia le casistiche di fruizione in unica soluzione del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali; secondo la nuova disciplina tale credito è utilizzabile in compensazione tramite modello F24 nelle seguenti ripartizioni:

Periodo di effettuazione dell’investimento	Beni materiali / immateriali generici	Beni materiali Industria 4.0	Beni immateriali Industria 4.0
1/1 – 31/12/2020 (30/6/2021 con accettazione ordine e acconto 20% entro il 31/12/2020)	n. 5 quote annuali dall’anno successivo all’entrata in funzione	n. 5 quote annuali dall’anno successivo all’interconnessione	n. 3 quote annuali dall’anno successivo all’interconnessione
16/11/2020 – 31/12/2021 (30/6/2022 con accettazione ordine e acconto 20% entro il 31/12/2021)	dall’anno di entrata in funzione del bene →beni materiali: n. 1 quota annua →beni immateriali: se ricavi < 5 ml n. 1 quota annua; altrimenti n. 3 quote annue	n. 3 quote annuali dall’anno di interconnessione	n. 3 quote annuali dall’anno di interconnessione
1/1 – 31/12/2022 (30/6/2023 con accettazione ordine e acconto 20% entro il 31/12/2022)	n. 3 quote annuali dall’anno di entrata in funzione	n. 3 quote annuali dall’anno di interconnessione	n. 3 quote annuali dall’anno di interconnessione

LIMITE ANNUO 2021 AI CREDITI COMPENSABILI

Per l’anno 2021 il limite annuo alla compensabilità dei crediti, normalmente pari ad € 700.000 ed innalzato per l’anno 2020 ad € 1.000.000, **è pari ad € 2.000.000.**

CREDITO D'IMPOSTA SANIFICAZIONE AMBIENTI DI LAVORO E ACQUISTO DPI

L'art. 32 del "Decreto Sostegni bis" ha introdotto la possibilità di fruire di un **credito d'imposta in misura pari al 30 per cento delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021** per la sanificazione degli ambienti di lavoro e l'acquisto di DPI.

In particolare, sono ammissibili al credito d'imposta le spese sostenute per:

- la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa;
- la somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell'ambito delle attività lavorative;
- l'acquisto di dispositivi di protezione individuale (mascherine, guanti, visiere, occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, etc.) che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
- l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
- l'acquisto di dispositivi di sicurezza quali termometri, termoscanter, etc. che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
- l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

Il credito d'imposta spetta fino ad un **massimo di € 60.000** per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2021, ed è **utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa a scomputo dell'imposta dovuta, ovvero in compensazione tramite modello F24.**

AGEVOLAZIONI PER L'ACQUISTO DELLA PRIMA CASA

L'art. 64 del "Decreto Sostegni bis" introduce alcune importanti agevolazioni relativamente all'acquisto della "prima casa" qualora questo sia effettuato da giovani:

- **esenzione imposta di registro, ipotecaria e catastale**: gli atti di compravendita a titolo oneroso di "prime case", ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8, A9, così come anche gli atti di trasferimento di nuda proprietà o usufrutto, sono esenti dall'imposta di registro e dalle imposte ipotecaria e catastale **se l'acquirente è un soggetto che non ha ancora compiuto i 36 anni di età nell'anno in cui è effettuato il rogito, ed ha un ISEE non superiore a 40.000 euro annui**;
- **esenzione dall'applicazione dell'IVA**: per gli atti relativi a cessioni soggette ad IVA, sempre **agli acquirenti che non hanno ancora compiuto 36 anni (non rileva in questo caso il requisito ISEE)** spetta **un credito d'imposta di ammontare pari all'IVA pagata**; tale credito può:
 - essere portato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni i cui atti sono successivi al sorgere del credito;



- essere utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche in UNICO;
- essere utilizzato in compensazione.

Non può però essere chiesto a rimborso, né la norma esplicitamente prevede la cessione del credito.

Tali disposizioni **si applicano agli atti stipulati nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del decreto ed il 30 giugno 2022;**

- mutui garantiti per acquisto prima casa: alle categorie aventi priorità per l'accesso al credito di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (trattasi di **giovani coppie, nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, conduttori di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari, giovani di età inferiore ai 35 anni titolari di un rapporto di lavoro atipico**) che hanno un **valore ISEE non superiore a 40.000 euro annui**, è concessa, in caso di richiesta di mutuo per l'acquisto della prima casa, **una garanzia massima del Fondo pari all'80% della quota capitale**; questo purché il limite di finanziabilità (rapporto tra l'importo del finanziamento e il prezzo d'acquisto dell'immobile, comprensivo degli oneri accessori) sia superiore all'80%.

Si resta a disposizione per eventuali approfondimenti.

Cordiali Saluti